omeoimprese

S T A T U T O

(Approvato nell'Assemblea Straordinaria del 23 maggio 2019)

ARTICOLO 1 – SEDE

È costituita con sede in Milano, Via Uberto Visconti di Modrone n. 33 l'Associazione denominata "OMEOIMPRESE".
Essa ha lo scopo di riunire tutti i produttori, gli importatori di medicinali omeopatici e di medicinali antroposofici, i distributori e le aziende che svolgono attività di esportazione o produzione per conto terzi, assumendone la rappresentanza e la tutela degli interessi generali.
In relazione ai propri fini statutari, OMEOIMPRESE può aderire ad Enti, associazioni, fondazioni ed ogni altra organizzazione di carattere regionale, nazionale ed internazionale.
La sua durata è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
Essa è apartitica.

ARTICOLO 2 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Possono far parte dell'associazione i produttori, gli importatori, i distributori e le aziende che svolgono attività di esportazione o produzione per conto terzi di medicinali omeopatici ed antroposofici che operano sul territorio italiano.
Possono essere ammessi come soci onorari persone ed enti che si siano particolarmente distinte in campo omeopatico e antroposofico o che facciano parte ufficialmente di Gruppi o Commissioni nazionali o internazionali operanti nel settore.

ARTICOLO 3 – SCOPO

OMEOIMPRESE, al fine di tutelare i legittimi interessi generali nella diffusione dei medicinali omeopatici ed antroposofici:
a) assume iniziative intese a promuovere l'attuazione di ogni misura volta a contribuire allo sviluppo degli scambi interni e internazionali, sia direttamente che in collaborazione con altre organizzazioni, associazioni, fondazioni ed enti comunque denominati;
b) analogamente, interviene per la tutela degli interessi dei propri soci di fronte a provvedimenti, leggi, disposizioni, atti e fatti e quanto altro risultasse lesivo dell'attività del settore nel quadro del superiore interesse dell'economia nazionale e della salute pubblica;
c) collabora con tutte le Autorità, le Istituzioni, gli enti pubblici e privati comunque denominati per proporre, studiare, formulare norme interessanti

Via Uberto Visconti di Modrone, 33 – 20122 MILANO – www.info@omeoimprese.it - *CODICE FISCALE 97483940157*

per il settore, fornendo l'assistenza necessaria per la loro attuazione e l'osservanza;
d) designa i propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organi o commissioni per i quali la rappresentanza degli interessi generali sia richiesta o ammessa;
e) espleta ogni altro compito che dalle leggi o dal deliberato degli organi sociali sia ad essa direttamente affidato;
f) può promuovere accordi ed intese di carattere economico e finanziario ed ogni altra utile iniziativa nell'interesse dell'associazione e/o dei propri soci;
g) può rappresentare le aziende aderenti in sede di stipulazione di contratti e accordi normativi nazionali di lavoro per il personale, il cui rapporto è regolato dai Contratti nazionali di categoria;
h) promuove ogni altra iniziativa ritenuta utile per migliorare la conoscenza e la diffusione dei medicinali omeopatici e antroposofici;
OMEOIMPRESE, inoltre, al fine di assistere i soci per la migliore tutela dei loro interessi particolari:
i) presta i servizi di interesse comune ai soci per determinati campi specifici, con facoltà di avvalersi, per quelli più generali, dei servizi degli Enti a cui OMEOIMPRESE dovesse aderire;
l) promuove al suo interno la costituzione di gruppi a carattere specialistico per la trattazione della speciale problematica relativa allo specifico settore merceologico;
m) raccoglie dalle Aziende associate tutti gli elementi di carattere statistico, informativo e, in forma anonima, anche documentale che potranno essere necessari o utili per lo svolgimento delle funzioni cui OMEOIMPRESE attende. A tal fine, le Aziende associate garantiscono un tempestivo riscontro negli adempimenti necessari per il raggiungimento dello scopo di cui al precedente periodo, motivando l'eventuale inadempimento;
n) promuove ogni iniziativa, anche di tipo giurisdizionale, atta a tutelare la reputazione del settore a fronte di eventuali atti o fatti che mettano in dubbio la credibilità medico scientifica della medicina omeopatica e antroposofica;
o) provvede a svolgere la necessaria funzione informativa nei confronti dei soci, in merito alle disposizioni, provvedimenti legislativi, regolamenti etc..

ARTICOLO 4 – REQUISITI DEI SOCI

L'ammissione a socio avviene su domanda da parte dell'interessato che dichiara esplicitamente di conoscere e accettare il presente statuto.
I soci ordinari si distinguono nei seguenti gruppi:
- Gruppo A1 comprendente le aziende con fatturato annuo fino a 1.000.000,00 (milione);
- Gruppo A comprendente le aziende con fatturato annuo superiore a Euro 1.000.000,00 (milione) e sino a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni)
- Gruppo B comprendente le aziende con fatturato annuo superiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) e sino a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni);
- Gruppo C comprendente le aziende con fatturato annuo superiore a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) e sino a Euro 20.000.000,00 (ventimilioni);
- Gruppo D comprendente le aziende con fatturato annuo superiore a Euro 20.000.000,00 (ventimilioni) e sino a 40.000.000,00 (quarantamilioni);
- Gruppo E comprendente le aziende con fatturato annuo superiore a Euro 40.000.000,00 (quarantamilioni).

Per fatturato si intende il volume d'affari relativo alla vendita dei prodotti omeopatici e antroposofici, che ciascuna azienda si impegna a dichiarare e documentare entro il 31 marzo di ogni anno.
I limiti di fatturato ed il numero dei gruppi che determinano l'appartenenza alle categorie, possono essere variati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci.
L'adesione impegna l'associato per l'anno in corso e l'anno successivo e si intende rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da darsi 6 mesi prima di ciascuna scadenza.
Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio direttivo, che si riunisce entro 90 gg. dalla data di ricevimento della domanda di adesione.
Contro l'eventuale giudizio negativo è ammesso ricorso, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, al Consiglio, che decide inappellabilmente a maggioranza dei membri effettivi.
I soci si obbligano:

a) a versare il contributo associativo nella misura e nelle modalità stabilite annualmente dall'Assemblea generale, su proposta del Consiglio direttivo, entro 30 giorni dalla ricezione della delibera dell'Ufficio di Presidenza;
b) ad osservare le norme statutarie e le deliberazioni degli organi direttivi prese in base ai poteri riconosciuti dallo statuto;
c) a non intraprendere iniziative in contrasto con gli interessi della categoria.

ARTICOLO 5 – DIRITTI DEI SOCI ONORARI

Il socio onorario non vota e non è tenuto a versare il contributo associativo. Il socio onorario può partecipare alla vita associativa e può esprimere parere non vincolante sugli argomenti trattati negli ordini del giorno.

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI DI INAMMISSIBILITA'

Non possono essere soci i minori, gli interdetti, i falliti, i colpiti da condanne penali per reati comuni che non abbiano ottenuto la riabilitazione e coloro che, sebbene non falliti, abbiano notoriamente mancato ai propri impegni commerciali.

ARTICOLO 7 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

Il Consiglio dichiarerà la decadenza del socio, a maggioranza dei due terzi dei membri in carica:

a) nei casi in cui si verificassero le condizioni previste al precedente articolo 6;
b) per gravi e comprovate inosservanze dello Statuto;
c) per mancato pagamento dei contributi sociali;
d) per comportamenti che siano giudicati contrari all'etica o che siano suscettibili di provocare il discredito o un danno all'Associazione.
   La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

ARTICOLO 8 – UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO

I soci possono fare uso sulla loro carta intestata del particolare contrassegno istituito dall'associazione con la dicitura "*Socio Omeoimprese*". A tal fine, il Consiglio Direttivo disciplina le condizioni e le modalità di utilizzo del contrassegno da parte delle singole Aziende associate.

Via Uberto Visconti di Modrone, 33 – 20122 MILANO – www.info@omeoimprese.it - *CODICE FISCALE 97483940157*

ARTICOLO 9 – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Ogni socio ordinario è tenuto a coprire nella proporzione dell'ordinario contributo variabile l'eventuale disavanzo delle spese di gestione che risultassero dal bilancio consultivo.
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.
Il socio moroso è chiamato al pagamento delle quote arretrate; trascorsi 90 (novanta) giorni dalla messa in mora senza che sia stato provveduto al pagamento, l'associazione potrà ricorrere a tutela dei propri interessi, presso il Foro di Milano, e ritenersi libera da ogni impegno o vincolo nei confronti del socio inadempiente.

ARTICOLO 10 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Tesoriere
- il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono composte dai legali rappresentanti delle aziende associate o da persona da esse delegata.
Ogni socio in regola con il versamento dei contributi associativi ha diritto ad un voto per il contributo fisso oltre a voti aggiuntivi pari al rapporto fra contributo variabile e contributo minimo. Di seguito la tabella riepilogativa

GRUPPI SOCI ORDINARI	VOTI
Gruppo A1	1
Gruppo A	2,65
Gruppo B	4,3
Gruppo C	5,95
Gruppo D	7,6
Gruppo E	9,25

Ogni delegato non può ricevere più di due deleghe.
L'assemblea è presieduta dal Presidente di OMEOIMPRESE il quale nomina un segretario anche tra persone estranee ai componenti dell'associazione.

ARTICOLO 12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le riunioni dell'assemblea sono ordinarie e straordinarie e vengono convocate dal Presidente di OMEOIMPRESE.
Le convocazioni sono fatte con inviti personali, diramati almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante l'invio di telegramma, fax, lettera raccomandata, e-mail, o con libertà di mezzi, purché gli stessi siano di sicura efficacia.

Via Uberto Visconti di Modrone, 33 – 20122 MILANO – www.info@omeoimprese.it - *CODICE FISCALE 97483940157*

In caso di urgenza è facoltà del Presidente decidere la convocazione nel termine di 5 giorni.
L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché le indicazioni relative alla seconda convocazione.
L'assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o su domanda di almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o di un terzo dei soci, che in tal caso devono presentare uno schema di ordine del giorno.

ARTICOLO 13 – ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

Le riunioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria saranno valide in prima convocazione allorché sia rappresentata la metà più uno dei voti, valutati secondo i criteri previsti dal secondo periodo dell'articolo 11.
Le riunioni dell'assemblea ordinaria sono valide in seconda convocazione (che potrà tenersi 60 minuti dopo l'ora fissata per la prima convocazione) qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per la validità delle riunioni delle assemblee straordinarie in seconda convocazione (che potrà tenersi 60 minuti dopo l'ora fissata per la prima convocazione) occorre la presenza di almeno la metà degli associati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.
In caso di parità, nelle votazioni palesi, si procede ad un'altra immediata votazione, che può essere ripetuta sino al raggiungimento della maggioranza. In caso di parità, nelle votazioni segrete, il voto sarà ripetuto; qualora dovesse permanere la situazione di parità, la votazione si ripeterà con voto palese. Per sciogliere l'associazione e per la modifica dello statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 14 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea in seduta ordinaria compete:

a) deliberare la misura dei contributi associativi, nonché le modalità di pagamento; i contributi a carico dei soci, oltre alla quota fissa annuale, il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea dei soci, saranno direttamente proporzionali al numero di voti, di cui ciascun socio dispone, in relazione al gruppo di appartenenza di cui all'art. 4;
b) attribuire eventuali cariche sociali onorarie, a persone che abbiano acquisito benemerenza nell'ambito dell'associazione;
c) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
d) deliberare entro il 28 aprile sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
e) approvare entro il 31 marzo il bilancio preventivo dell'anno appena iniziato;
f) variare i limiti di fatturato che determinano l'appartenenza dei soci al gruppo di cui all'art.4;
g) l'elezione ogni quadriennio del Consiglio direttivo e del Presidente scelti tra i soci e i loro rappresentanti. Tali cariche non possono essere esercitate per più di due mandati consecutivi;
h) nominare eventualmente il Collegio dei Probiviri.
i) determinare gli indirizzi generali e le direttive di massima per il funzionamento ed il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Via Uberto Visconti di Modrone, 33 – 20122 MILANO – www.info@omeoimprese.it - *CODICE FISCALE 97483940157*

All'assemblea in seduta straordinaria compete deliberare:

l) sulle modifiche del presente Statuto;
m) sullo scioglimento dell'associazione;
n) su ogni altro argomento di particolare importanza che gli organi della associazione riterranno di sottoporre ad essa;
o) l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 21 del presente Statuto.

ARTICOLO 15 – DURATA CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno durata di quattro anni, salvo revoca o dimissioni.
In caso di vacanza del Presidente, questi sarà sostituito dal Vicepresidente nominato dal Consiglio Direttivo all'interno dello stesso e su proposta del Presidente. Persistendo tale situazione fino alla successiva assemblea, questa provvederà alla definitiva sostituzione
In caso di vacanza di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione mediante cooptazione, da ratificare alla successiva assemblea ordinaria.

ARTICOLO 16 – COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è composto da 4 a 8 membri. Il numero effettivo dei consiglieri deve essere idoneo a garantire la rappresentatività di tutte le aziende associate. È componente di diritto, in soprannumero e salvo rinuncia, colui che ha svolto il mandato presidenziale immediatamente prima del Presidente in carica.

ARTICOLO 17 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali stabiliti dall'assemblea, fissa con il Presidente i criteri d'azione dell'associazione.
Inoltre:

a) delibera sulle questioni che gli vengono demandate dall'Assemblea;
b) promuove e attua tutto quanto sia necessario e utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
c) elegge, tra i propri componenti, su proposta del Presidente, il Vicepresidente e, anche al di fuori dei propri componenti, il Tesoriere. Il Vicepresidente resta in carica fino alla cessazione del mandato del Presidente.
d) propone all'Assemblea l'eventuale nomina di un Direttore Generale su proposta del Presidente;
e) provvede all'assunzione di personale dipendente o interinale;
f) esamina le questioni che possono avere rilevanza e carattere di urgenza per il settore e può proporre all'Assemblea dei soci indagini consultive all'interno dell'Associazione;
g) predispone, entro il 15 aprile, il bilancio consuntivo;
h) entro il 31 gennaio predispone il bilancio preventivo dell'anno successivo;
i) delibera la costituzione di Commissioni e di Comitati tecnici consultivi e, su proposta del Presidente, nomina i relativi coordinatori. La nomina dei coordinatori ha la durata di un anno;
j) delibera su tutti gli atti che riguardano il patrimonio dell'Associazione;
k) autorizza le liti attive;
l) ha la facoltà di chiedere al Presidente la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria;

Via Uberto Visconti di Modrone, 33 – 20122 MILANO – www.info@omeoimprese.it - *CODICE FISCALE 97483940157*

m) trasferisce la sede associativa nell'ambito dello stesso Comune;
n) decide in merito ad eventuali indennità di carica da attribuire al Presidente e/o agli altri titolari di cariche sociali.

ARTICOLO 18 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo in seduta ordinaria si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti eletti. Ove necessario, le riunioni sono valide anche in presenza di collegamenti in via telematica con mezzi che consentano ai partecipanti di essere ascoltati e di interagire simultaneamente all'interno della riunione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, mediante l'invio di telegramma, fax, lettera raccomandata, e-mail, o con libertà di mezzi purché gli stessi siano di sicura efficacia, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'adunanza.
In caso di urgenza può essere convocato con posta elettronica, fax, o telegramma spedito almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.
Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti, il Presidente deve provvedervi entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio composto dai Consiglieri eletti e dal Presidente. In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente prevale.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e/o in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario nominato dal Presidente medesimo tra persone di sua fiducia.
Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri.
L'assenza reiterata di un consigliere può provocare la decadenza dalla carica. Si ha reiterazione quando un componente del Consiglio direttivo non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni. In tale ipotesi, i componenti restanti provvedono alla necessaria sostituzione.

ARTICOLO 19 – PRESIDENTE

Il Presidente:
a) rappresenta l'Associazione e agisce nel rispetto delle regole statutarie;
b) è il legale rappresentante di OMEOIMPRESE, ne ha la firma che può delegare al Vicepresidente o ad un altro consigliere per specifici atti;
c) provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
d) in particolari situazioni o in casi di urgenza agisce, con piena autonomia, in sostituzione del Consiglio e dell'Assemblea chiedendone ratifica alla prima adunanza;
e) conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di speciale competenza individuate all'interno o all'esterno dell'Associazione;
f) provvede alle designazioni e alle nomine dei rappresentanti di

OMEOIMPRESE in consessi, enti o commissioni;

g) presiede all'ordinamento dei servizi e degli uffici corrispondenti, nomina e licenzia il personale;

h) con ogni mezzo idoneo, informa preventivamente il Consiglio direttivo in merito: 1) alle questioni istituzionali più rilevanti per il settore; 2) alle strategie ed agli atti che intenda adottare in attuazione degli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea e degli scopi statutari dell'Associazione;

i) svolge ogni attività necessaria per la gestione dei rapporti esterni con Istituzioni, Autorità ed ogni Ente pubblico o privato comunque denominato in esecuzione degli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea; a tal fine: 1) informa il Consiglio in merito all'adozione di atti o all'invio di comunicazioni destinati a soggetti esterni che rivestano particolare rilievo per l'Associazione; 2) provvede all'organizzazione e alla gestione di incontri istituzionali, informandone il Consiglio e chiedendo la partecipazione di uno o più componenti del Consiglio medesimo in presenza di questioni di particolare rilievo e complessità per l'Associazione;

l) in accordo con il Consiglio direttivo, su mandato dell'Assemblea, stabilisce l'allocazione degli investimenti e delle risorse in subordine al raggiungimento degli obiettivi associativi;

m) non percepisce alcun emolumento per l'espletamento dell'incarico;

n) percepisce, dietro presentazione di idonea documentazione, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione di rappresentanza dell'Associazione e dispone a tal fine di una carta di credito prepagata intestata ad Omeoimprese;

o) gode di una tutela assicurativa idonea a garantire la piena autonomia del mandato a copertura di eventuali pretese di terzi collegate a dichiarazioni o a qualsiasi atto riconducibile all'esercizio della funzione presidenziale;

p) nel rispetto della disponibilità finanziarie e degli scopi statutari, può disporre autonomamente di risorse dell'Associazione entro un tetto massimo stabilito dal Consiglio, ferma restando la relativa rendicontazione.

ARTICOLO 20 – REVOCA

1. Il Presidente può essere sottoposto alla sanzione della revoca del mandato esclusivamente a fronte di atti o fatti di documentata dimostrazione attestanti:

a) una grave e ripetuta violazione degli obblighi previsti dal presente Statuto;

b) una reiterata condotta manifestamente lesiva dell'immagine dell'Associazione.

2. La revoca è comminata dietro presentazione di una mozione di sfiducia in forma scritta e motivata su iniziativa di almeno 1/3 dei soci. La mozione è preceduta da una fase preliminare di contestazione dell'addebito, in cui i sottoscrittori della mozione notificano al Presidente un atto scritto recante l'illustrazione dei fatti e delle motivazioni a sostegno della revoca e corredato, a pena di nullità, da adeguata documentazione attestante la gravità e la reiterazione della condotta censurata; nei successivi 20 giorni, il Presidente può presentare atti e documenti a propria difesa. Tutti gli atti afferenti alla fase preliminare, ivi compresi eventuali scritti difensivi, sono allegati alla mozione di sfiducia a pena di nullità. Sulla mozione decide l'Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria entro 30 giorni dalla presentazione della mozione. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'Assemblea è convocata e presieduta dal membro del Consiglio direttivo più anziano d'età. La mozione di

Via Uberto Visconti di Modrone, 33 – 20122 MILANO – www.info@omeoimprese.it - *CODICE FISCALE 97483940157*

sfiducia è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
3. La revoca del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo. Nella seduta in cui è calendarizzata la discussione della mozione di sfiducia, l'Assemblea procede, dopo lo scrutinio, al rinnovo del Consiglio Direttivo e all'elezione del Presidente.
4. La revoca può essere comminata anche nei confronti di un membro del Consiglio Direttivo nei casi indicati dal comma 1 e dietro presentazione di una mozione di sfiducia individuale presentata secondo la procedura di cui al comma 2. La mozione di sfiducia è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Nella seduta in cui è calendarizzata la discussione della mozione di sfiducia, l'Assemblea procede, dopo li scrutinio, all'elezione del nuovo componente del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21 – VICEPRESIDENTE

La carica di Vicepresidente può essere assunta da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente al quale sono delegate funzioni di particolare interesse a supporto dell'attività del Presidente.

ARTICOLO 22 – TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni, salvo revoca o dimissioni.
Sovrintende, in conformità al bilancio preventivo e alle direttive del Presidente, all'amministrazione e a tutti gli atti della gestione economica e finanziaria; riferisce al Consiglio Direttivo in materia di bilancio preventivo e consultivo.
Il mandato scade contemporaneamente a quello del Presidente; in caso di cessazione del Presidente per motivi diversi dalla scadenza, il Tesoriere rimane in carica fino al termine del proprio mandato.

ARTICOLO 23 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è un organo facoltativo dell'Associazione, composto da tre membri nominati dall'Assemblea che durano in carica tre esercizi.
Il Collegio dei Probiviri ha una funzione conciliativa con il compito:
- di tentare di dirimere le eventuali controversie tra gli associati o tra uno o più di essi e l'Associazione nel suo complesso;
- di esprimere parere sulle cause di decadenza dalla qualità di Socio.

Il Collegio può anche essere investito di questioni relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto o che trovino comunque fondamento nelle regole associative e che non si sia potuto definire bonariamente. Il Collegio viene tempestivamente convocato dal Presidente ogni volta che venga a conoscenza di eventi che richiedano l'intervento conciliativo. Il Collegio, sentite le parti, decide a maggioranza entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza. L'azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell'intervento del Collegio dei Probiviri. In caso di azione giudiziaria di cui parte sia l'Associazione la competenza spetterà esclusivamente al Foro competente per il territorio ove ha sede l'Associazione.
L'incarico di Proboviro è incompatibile con altre cariche elettive dell'Associazione.

ARTICOLO 24 – PROVENTI DELL'ATTIVITA'

I proventi di Omeoimprese sono costituiti da:

a) contributi associativi ordinari, fissi e variabili;
b) contributi integrativi;
c) contributi straordinari;
d) oblazioni volontarie;
e) proventi vari.

ARTICOLO 25 – DURATA DELL'ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 26 – VERBALIZZAZIONI

Di tutte le deliberazioni degli organi collegiali dovranno essere tenuti regolari verbali.

ARTICOLO 27 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento di OMEOIMPRESE è deliberato dall'assemblea in seduta straordinaria con le modalità di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.
La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà, eventualmente, alla nomina del liquidatore, determinandone i poteri e dettando le modalità della liquidazione.

ARTICOLO 28 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si fa rinvio alle norme vigenti in materia di associazioni non riconosciute e alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Via Uberto Visconti di Modrone, 33 – 20122 MILANO – www.info@omeoimprese.it - *CODICE FISCALE 97483940157*